



Associazione Veneta  
degli Avvocati  
Amministrativisti

Padova, 9 aprile 2021

Preg.mo Presidente della Giunta  
della Regione del Veneto

Via mail: [presidenza@regione.veneto.it](mailto:presidenza@regione.veneto.it)

Preg. mo Assessore per la Sanità –  
Servizi Sociali e Programmazione  
Socio Sanitaria

Via mail: [assessore.lanzarin@regione.veneto.it](mailto:assessore.lanzarin@regione.veneto.it)

e, p.c.,

Azienda Zero – Regione del Veneto  
Passaggio Gaudenzio 1 – Padova (35131 – PD)

Via pec: [protocollo.azero@pecveneto.it](mailto:protocollo.azero@pecveneto.it)

***Oggetto: Deliberazione della Giunta Regionale n. 212 del 24 febbraio 2021***

L'Associazione veneta degli avvocati amministrativisti, in esito alla riunione del proprio Consiglio direttivo del 7.4.2021,

vista la deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 212 del 24 febbraio 2021;

considerati gli indirizzi formulati con tale deliberazione affinché il riorganizzato Ufficio legale di Azienda Zero svolga operativamente attività di patrocinio legale e di assistenza giuridico-legale non solo a favore della stessa Azienda Zero ma, previa stipula di convenzione, anche a favore degli altri Enti ed Aziende del Servizio sanitario regionale;

visto il modello di convenzione approvato con la predetta deliberazione, che prevede che Azienda Zero “*svolge tramite il proprio Ufficio legale attività di patrocinio e assistenza riguardante il contenzioso relativo alle funzioni svolte dall’Azienda Ulss / Ospedaliera / Istituto SSR*”;

**rileva**

che tali previsioni si pongono in evidente contrasto con la disciplina della professione forense e con le regole di incompatibilità che la connotano;

che, in specie, la legge 31 dicembre 2012, n. 247 (“*Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense*”) ha ribadito il tradizionale principio della incompatibilità della professione di avvocato con qualsiasi attività di lavoro subordinato, sottoponendo a precise condizioni la deroga che consente agli avvocati degli uffici legali istituiti presso gli enti pubblici di svolgere attività professionale per conto dell’ente di cui sono dipendenti (artt. 19 e 23);

che gli avvocati dipendenti di enti pubblici - iscritti nell’elenco speciale annesso all’albo - sono abilitati alla “*trattazione degli affari legali dell’ente stesso*”, e solo a condizione che siano incardinati in un ufficio legale stabilmente costituito e siano incaricati in forma esclusiva dello svolgimento di tali funzioni (cfr. Corte Cost. 91/2013);

che conseguentemente l’ente pubblico non può consentire che l’avvocato proprio dipendente svolga attività professionale a favore di altri enti, e tanto meno può convenzionarne un utilizzo comune;

che, ove così facesse, l’ente pubblico non solo violerebbe le norme ora citate, ma agirebbe anche in eccesso di potere, perché cederebbe in tutto o in parte a terzi l’attività di un proprio specifico ufficio strumentale solo ai propri scopi istituzionali,

e inciderebbe altresì in un mercato regolato, quale è quello dei servizi forensi;

che verrebbe altresì pregiudicato quel rapporto di fiducia che sempre deve esserci tra avvocato e parte assistita (art. 11 co. 2 Codice deontologico forense), risultando la scelta del legale imposta da soggetti terzi (Regione e Azienda Zero);

che verrebbe lesa la posizione degli avvocati dell'Ufficio legale di Azienda Zero, che - in quanto iscritti nell'elenco speciale - possono svolgere l'attività professionale esclusivamente a favore dell'ente di appartenenza, e che verrebbero indotti a violare tale limite;

che gravi conseguenze si produrrebbero in danno degli enti patrocinati da avvocati che non ne siano dipendenti, venendo in gioco la sorte e la stessa esistenza degli atti compiuti da avvocati privi del necessario *ius postulandi*;

**e, per tali ragioni,**

chiede una rivalutazione degli indirizzi espressi nella deliberazione di Giunta Regionale 212/2021, previo il suo annullamento, offrendo fin d'ora la propria disponibilità a fornire ogni contributo a tal fine e sollecitando anzi il coinvolgimento dell'Ordine distrettuale degli Avvocati di Venezia;

invita l'Amministrazione regionale, l'Azienda Zero e gli enti del SSR a non dar corso alla stipula di convenzioni;

si vede costretta a riservarsi ogni iniziativa nelle competenti sedi.

Avv. Stefano Bigolaro

(Presidente Associazione

Veneta Avvocati Amministrativisti)

